

## STATUTO CASSA EDILE

### ART. 1

#### COSTITUZIONE, SEDE, DURATA


Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile tra l'ANCE Perugia – Sindacato Costruttori edili dell'Associazione degli Industriali della provincia di Perugia, la FILLEA-CGIL, la FILCA-CISL e la FENEAL-UIL della provincia di Perugia è costituita la Cassa Edile dell'Umbria.

La Cassa Edile dell'Umbria è lo strumento per l'attuazione, nella Provincia di Perugia e per le materie indicate nel presente Statuto, degli accordi territoriali unitari intervenuti tra l'ANCE Perugia, le Associazioni artigiane di settore CNA Perugia associazione Provinciale – CNA Unione delle Costruzioni di Perugia, Confartigianato Imprese Perugia – Confartigianato Edilizia Imprese Perugia, e la Associazione regionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro – ARUCPL e le Feneal-UIL, Filca CISL e Fillea-CGIL della provincia di Perugia e di Terni.

Resta inteso che permane l'autonomia contrattuale dell'ANCE per contratti e accordi collettivi stipulati tra l'ANCE e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-UIL, Filca CISL e Fillea-CGIL), nonché tra l'ANCE PERUGIA – Sindacato Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Perugia e la Feneal-UIL, Filca CISL e Fillea-CGIL della provincia di Perugia.

Stesso principio vale per le Associazioni artigiane di settore CNA Umbria associazione regionale – CNA Unione delle Costruzioni dell'Umbria, Confartigianato Imprese Umbria – Confartigianato Edilizia Imprese Umbria, e la Associazione regionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro – ARUCPL, anch'esse sottoscrittrici di autonomi contratti collettivi nazionali e regionali di lavoro con le organizzazioni sindacali Feneal-UIL, Filca CISL e Fillea-CGIL che partecipano alla gestione della Cassa Edile di Perugia e dell'Umbria mediante la nomina di propri rappresentanti in seno agli Organi di Amministrazione, nei modi e nei termini di cui al successivo articolo 9.

In caso di assenza degli accordi di cui al primo capoverso, la Cassa Edile dell'Umbria è tenuta ad attuare unicamente i contratti e gli accordi collettivi stipulati tra l'ANCE e le Federazioni nazionali dei lavoratori (Feneal-UIL, Filca CISL e Fillea-CGIL), nonché tra



L'ANCE PERUGIA – Sindacato Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Perugia e la Feneal-UIL, Filca CISL e Fillea-CGIL della provincia di Perugia.

La Cassa Edile è parte del sistema paritetico di categoria che si avvale di un organismo centrale, la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (di seguito nominata CNCE). Tale sistema è espressione dell'autonomia collettiva ed è basato sul principio di bilateralità e pariteticità.

La Cassa Edile non ha fini di lucro.

La durata della Cassa Edile è a tempo indeterminato.

La Cassa Edile ha sede a Perugia, in via P. Tuzi 11.

ART. 2

#### RAPPRESENTANZA LEGALE E FORO COMPETENTE

La rappresentanza legale della Cassa Edile spetta al Presidente di cui al successivo art. 9.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attività della Cassa è competente il Foro di Perugia.

Il domicilio legale degli operai è stabilito presso la sede della Cassa Edile.


ART. 3

#### COMPITI

La Cassa Edile provvede, sulla base dei contratti ed accordi collettivi stipulati ai sensi dell'articolo 1 del presente Statuto, a:

- gestione accantonamenti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
- prestazioni di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti alla Cassa;
- ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni nazionali, ai sensi dell'articolo 1 del presente Statuto e/o nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni di Perugia e dell'Umbria ad esse aderenti.

Ferma restando l'unitarietà delle prestazioni della Cassa Edile e dei relativi adempimenti contributivi, la Cassa Edile attuerà, sulla base di accordi stipulati tra le Associazioni nazionali e territoriali di cui all'articolo 1, aspetti specifici per le Casse Edili medesime,



derivanti dai contratti ed accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali stipulati dalle Associazioni nazionali, provinciali e regionali di cui all'articolo 1.

#### ART. 4

##### ISCRITTI

Sono iscritti alla Cassa Edile, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Statuto, le imprese di natura industriale, che sotto qualsiasi forma giuridica esercitano attività edilizia e affine, nonché gli operai, compresi gli apprendisti, che hanno sede legale o prestano servizio nel territorio della Provincia di Perugia, alle dipendenze di imprese di natura industriale, che sotto qualsiasi forma giuridica esercitano attività edilizia e affine.

Sono inoltre iscritti alla Cassa Edile, agli effetti delle disposizioni contenute nel presente Statuto, le imprese di natura artigiana o cooperativistica, che sotto qualsiasi forma giuridica esercitano attività edilizia e affine, nonché gli operai, compresi gli apprendisti, che hanno sede legale o prestano servizio nel territorio della Regione Umbria alle dipendenze di imprese di natura artigiana o cooperativistica, che sotto qualsiasi forma giuridica esercitano attività edilizia e affine.


#### ART. 5

##### RAPPORTO DI ISCRIZIONE

L'iscrizione alla Cassa Edile si realizza secondo le relative modalità stabilite dalla stessa, nel rispetto delle direttive della CNCE attuative di quelle delle parti sociali, volte a fissarne l'omogeneità dei modi, delle forme e dei tempi.

Con l'iscrizione alla Cassa Edile le imprese e gli operai, compresi gli apprendisti, sono vincolati ad osservare integralmente, in modo correlativo ed inscindibile, tutti gli obblighi e gli oneri verso la Cassa Edile derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi stipulati dalle Organizzazioni di cui all'articolo 1 e sono, altresì, vincolati al rispetto dello Statuto e del Regolamento della Cassa Edile.

L'iscrizione dell'impresa alla Cassa Edile, fermi restando gli obblighi di legge e contrattuali, ha una durata minima di quattro anni e si intende tacitamente rinnovata per un ugual periodo, salvo disdetta almeno sei mesi prima della scadenza.



L'iscrizione dell'impresa cessa, altresì, per chiusura definitiva dell'attività nella provincia di Perugia per le imprese industriali e nella regione Umbria per quelle artigiane e cooperativistiche.

ART. 6

#### CONTRIBUZIONI

Gli obblighi di denuncia, di contribuzione e di versamento alla Cassa Edile sono stabiliti dai contratti ed accordi collettivi stipulati ai sensi dell'art.1 del presente Statuto.

Con l'iscrizione alla Cassa Edile i lavoratori conferiscono alla Cassa stessa il mandato ad agire per il recupero delle somme a titolo di versamenti dovuti dall'impresa e non versati, dando atto e convenendo che la Cassa Edile non è tenuta, per esplicita volontà delle parti, ad effettuare il pagamento per i suddetti titoli in mancanza del relativo versamento da parte dell'azienda, ai sensi dell'art. 36, lett. b)-bis del CCNL sottoscritto il 18 giugno 2008.

Gli obblighi contributivi e di versamento delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile sono correlativi ed inscindibili fra loro.

Il Comitato di Gestione della Cassa Edile, sulla base delle disposizioni di cui al primo comma, stabilisce, con apposito Regolamento, conforme alla direttiva della CNCE, le modalità relative alla denuncia, al versamento dei contributi ed ai provvedimenti necessari per il recupero delle somme dovute.


Le quote di contributo a carico degli operai devono essere loro trattenute – da parte delle imprese – sulla relativa retribuzione.

L'impresa è responsabile dell'esatto versamento della quota di contributo a suo carico e di quella trattenuta sulla retribuzione corrisposta all'operaio, nonché delle relative registrazioni sui documenti di legge.

ART. 7

#### PRESTAZIONI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali di cui all'art. 1 del presente Statuto e degli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate o demandate dagli accordi nazionali suddetti, dalle



Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Perugia e della Regione Umbria aderenti alle richiamate Associazioni nazionali.

Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente, nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione e comunicate alla CNCE.

La Cassa Edile dà automatica ed integrale applicazione alle regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, stipulate fra le Organizzazioni di cui ai commi precedenti. La CNCE verifica la rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere nella Cassa Edile.

ART. 8

#### ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Sono organi della Cassa Edile:

- ⊙ il Presidente
- ⊙ il Vice Presidente
- ⊙ il Comitato di Presidenza
- ⊙ il Comitato di Gestione
- ⊙ il Consiglio Generale
- ⊙ il Collegio Sindacale.

ART. 9

#### PRESIDENTE

Uno dei rappresentanti nominati nel Comitato di Gestione dall'ANCE PERUGIA assume, su designazione della stessa Organizzazione, la carica di Presidente.

Il Presidente dura in carica 2 anni e può essere eletto per non più di due volte consecutive.

L'Organizzazione designante ha la facoltà di provvedere alla revoca anche prima dello scadere del I° biennio e di nominare il sostituto.

Il Presidente nominato in sostituzione di quello cessato scade al momento della scadenza del Presidente uscente.



Al Presidente potrà essere corrisposto un rimborso spese stabilito per ogni biennio dal Comitato di Gestione

Il Presidente:

- a) presiede il Comitato di Gestione ed il Consiglio Generale;
- b) provvede alla convocazione ordinaria e straordinaria del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale, sentito il Vice Presidente;
- c) ha la titolarità, insieme al Vice Presidente, delle funzioni attribuite al Comitato di Presidenza.

In caso di assenza o impedimenti, il Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dalle associazioni imprenditoriali, tutte o parte delle sue funzioni.

Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta legalmente l'Ente davanti a terzi ed in giudizio.

Per quanto concerne le alienazioni e gli acquisti di diritti di proprietà e di altri diritti reali di godimento su beni immobili, il Presidente, per esercitare validamente il potere rappresentativo dell'Ente, deve presentare al notaio o ad altro pubblico ufficiale rogante l'estratto in originale del verbale contenente la delibera del Comitato di Gestione che autorizza lo svolgimento delle predette operazioni, sottoscritto congiuntamente dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario del Comitato di Gestione.


ART. 10

VICE PRESIDENTE

Uno dei rappresentanti nominati nel Comitato di Gestione dalle Organizzazioni dei lavoratori di cui all'art. 1 assume, su designazione delle stesse, la carica di Vice Presidente.

Il Vice Presidente dura in carica 2 anni e può essere rieletto per non più di due volte consecutive.

Al Vice Presidente potrà essere corrisposto un rimborso spese stabilito per ogni biennio dal Comitato di Gestione



Le Associazioni Sindacali designanti hanno la facoltà di provvedere alla revoca anche prima dello scadere del biennio e di nominare il sostituto.

Il Vice Presidente nominato in sostituzione di quello cessato scade al momento della scadenza del Vice Presidente uscente.

Il Vice Presidente ha la titolarità, insieme al Presidente, delle funzioni attribuite al Comitato di Presidenza.

In caso di assenza o impedimenti, il Vice Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Comitato di Gestione, fra quelli nominati dai sindacati dei lavoratori, tutte o parte delle sue funzioni.


ART. 11

#### COMITATO DI PRESIDENZA

Il Presidente ed il Vice Presidente costituiscono il Comitato di Presidenza. Sono inoltre invitati a partecipare al Comitato di Presidenza fino ad un massimo di due rappresentanti delle Organizzazioni datoriali e due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali. Il Comitato di Presidenza è comunque validamente costituito con la sola presenza del Presidente e del Vice Presidente. Le riunioni devono essere convocate con almeno 3 giorni di anticipo e comunicate, anche via mail, agli invitati.

Il Comitato di Presidenza:

- a) sovrintende all'applicazione dello Statuto;
- b) dà esecuzione alle delibere del Comitato di Gestione;
- c) propone al Comitato di Gestione la ratifica della nomina del Direttore o del coordinatore d'area, di cui al successivo art. 15;
- d) propone al Comitato di Gestione la nomina di consulenti tecnici;
- e) decide, in prima istanza, sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese o operai, in materia di contributi e prestazioni, previa acquisizione di parere non vincolante di apposita commissione di lavoro. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili, entro 30gg. dalla notifica, innanzi al Consiglio Generale, che decide in via definitiva.



Il Comitato di Presidenza, inoltre, gestisce sulla base degli indirizzi del Comitato di Gestione le risorse finanziarie dell'Ente. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi dell'Ente deve essere effettuato con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.

ART. 12

#### COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione è costituito in forma paritetica complessivamente da 12 componenti, di cui:

- 6 nominati dalle rappresentanze datoriali e segnatamente: 4 da ANCE PERUGIA, 1 dalla Federazione Edili Confartigianato Imprese Perugia e 1 dalla CNA Unione delle Costruzioni della provincia di Perugia;

- 6 nominati congiuntamente dalle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori della provincia di Perugia: FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL.

I componenti del Comitato di Gestione durano in carica 2 anni e possono essere riconfermati. La carica è gratuita. Ai componenti potrà essere corrisposto un rimborso spese stabilito per ogni biennio dal Comitato di Gestione.

Le Associazioni Sindacali designanti hanno la facoltà di provvedere alla revoca di uno o più dei propri designati anche prima dello scadere del biennio e di nominare il sostituto.

I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.

Per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Alle riunioni partecipano i Sindaci senza voto deliberativo.


Spettano, in particolare, al Comitato i seguenti compiti:

- 1) amministrare il contributo contrattuale della Cassa Edile ed il patrimonio dell'Ente;
- 2) provvedere alla compilazione dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite;





- 3) approvare i regolamenti interni all'Ente;
- 4) curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;
- 5) approvare le assunzioni e i licenziamenti del personale e fissarne il trattamento economico;
- 6) deliberare la modifica della sede sociale secondo quanto disposto dall'art. 1;
- 7) proporre ogni iniziativa volta a favorire la realizzazione e diffusione delle attività dell'Ente, in conformità degli scopi individuati dalle parti sociali;
- 8) costituire al proprio interno commissioni di lavoro per argomenti specifici;
- 9) promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento dell'Ente;
- 10) accordare pegni, comodati, fidejussioni od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari o nel G.L. del Debito Pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere o compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti e recederne; appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili per fini statutarie, accettare lasciti e donazioni, concedere immobili in locazione e compiere tutti quegli atti necessari ed utili alla gestione del patrimonio dell'Ente;
- 11) determinare il rimborso spese del Presidente e del Vice Presidente, e dei componenti del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale;
- 12) stabilire il compenso dei componenti del Collegio Sindacale;
- 13) curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 1, comma 2.
- 14) vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi della Cassa, in particolar modo su quelli riguardanti la riscossione dei contributi.



Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente una volta ogni due mesi e straordinariamente ogniqualvolta sia chiesto da tre suoi componenti, o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, da inviare di norma 5 giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo fax, e-mail, raccomandata a mano o telegramma ovvero, in caso d'urgenza, 48 ore prima della riunione. Nella convocazione devono essere specificati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 13

#### CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è costituito in forma paritetica complessivamente da 18 componenti, di cui i 12 componenti del Comitato di Gestione, più ulteriori 6 componenti così nominati:

- 3 da ANCE PERUGIA;

- 3 dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori rappresentate nel Comitato di Gestione: FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL.

I componenti del Consiglio Generale durano in carica 2 anni.

La carica è gratuita. Ai componenti potrà essere corrisposto un rimborso spese stabilito per ogni biennio dal Comitato di Gestione.

Le Associazioni Sindacali designanti hanno la facoltà di provvedere alla revoca di uno o più dei propri designati anche prima dello scadere del biennio e di nominare il sostituto.

I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano i Sindaci senza voto deliberativo.

Spetta al Consiglio generale di:

a) esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;



b) approvare il bilancio consuntivo dell'Ente.

c) decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese o operai, in materia di contributi e prestazioni avverso le decisioni del Comitato di Presidenza.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente e ogniqualvolta sia richiesto da almeno tre dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, da inviare di norma 5 giorni prima di quello fissato per la riunione a mezzo fax, e-mail, raccomandata a mano o telegramma ovvero, in caso d'urgenza, 48 ore prima della riunione. Nella convocazione devono essere specificati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 14

#### COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio è un organo eventuale della Cassa Edile; se nominato il Collegio è composto da tre membri, di cui due designati rispettivamente dalle organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e da quelle dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali di cui al secondo comma dell'art. 1. Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra le organizzazioni di cui al secondo comma dell'art. 1. In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dall'ordine provinciale dei Dottori Commercialisti.

I membri del Collegio devono essere scelti fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti o all'Albo dei Dottori Commercialisti o all'Albo dei Ragionieri collegati.

I Sindaci durano in carica due esercizi finanziari e non possono essere revocati se non per giusta causa.

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare è fissato, con cadenza biennale, dal Comitato di Gestione, quando non sia previsto da disposizioni di legge.

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 c.c., in quanto applicabili.

In particolare, il Collegio Sindacale esamina il bilancio consuntivo dell'Ente per controllarne la rispondenza ai registri contabili.



I Sindaci devono immediatamente riferire al Comitato di Gestione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio si riunisce, senza alcuna formalità, ordinariamente una volta al trimestre, o quando uno dei membri ne faccia richiesta al Presidente del Collegio Sindacale.

I Sindaci partecipano, senza voto deliberativo, alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale.

#### ART. 15

##### DIRETTORE

Il Comitato di Gestione può nominare un Direttore, sulla base di criteri informati esclusivamente al principio della professionalità.

In alternativa alla nomina del Direttore, il Comitato di Gestione può nominare uno o più coordinatori d'area, stabilendone le funzioni all'atto della nomina.

Il trattamento economico attribuito al Direttore o ai coordinatori d'area è stabilito dal Comitato di Gestione, nel rispetto del CCNL vigente per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Il Direttore o i coordinatori sovrintendono agli uffici della Cassa Edile, provvedendo al buon andamento dei servizi, attuano le disposizioni degli organi dirigenti, cui propongono le soluzioni e i provvedimenti utili al conseguimento degli scopi statutari.


Eventuali mansioni ed attribuzioni ulteriori possono essere stabilite dal Comitato di Gestione.

Il Direttore partecipa, in qualità di segretario e senza voto deliberativo, alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale.

#### ART. 16

##### PERSONALE

L'assunzione del personale della Cassa è decisa dal Comitato di Gestione, su proposta del Comitato di Presidenza, sulla base di una selezione collegata esclusivamente ai criteri di professionalità.



Il trattamento economico e normativo del personale dipendente della cassa è stabilito dal Comitato di gestione, su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore e nel rispetto del CCNL vigente per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

ART. 17

#### PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Ente è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Ente;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
- c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.


La disciplina del patrimonio della Cassa è dettata da un apposito regolamento informato a criteri e principi di sana e prudente gestione.

ART. 18

#### ENTRATE

Costituiscono entrate della Cassa:

- a) i contributi ad essa dovuti, sia da parte della imprese, sia da parte dei lavoratori;
- b) gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;
- c) le maggiorazioni contributive, i contributi aggiuntivi, gli interessi di mora e tutte le altre eventuali sanzioni amministrative disposte dal Comitato di Gestione per ritardati versamenti dei contributi dovuti;
- d) le somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopi di immediata erogazione oppure per sovvenzioni riguardanti specifiche assistenze gestite dalla Cassa;
- e) le somme che, per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di legge, entrino nella disponibilità della Cassa.



ART. 19

#### AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell'Ente spettano al Comitato di Gestione.

I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti le movimentazioni dei conti correnti devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente.

Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Comitato di Gestione.

All'ente, non avendo scopo di lucro, viene fatto in particolare divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente.

ART. 20

#### ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario della Cassa Edile ha inizio il 1° ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvede a predisporre il bilancio consuntivo – riguardante e comprendente le singole gestioni della Cassa – che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale.

In ogni caso i dati relativi al bilancio devono corrispondere alle voci indicate nello schema di bilancio tipo appositamente previsto negli accordi nazionali stipulati dalle organizzazioni di cui al secondo comma dell'art. 1.

Allo schema di bilancio deve essere unita la relazione della Società di revisione redatta secondo i criteri stabiliti dagli accordi nazionali stipulati dalle organizzazioni di cui al secondo comma dell'art. 1.

Lo schema di bilancio deve essere messo a disposizione del Collegio Sindacale, se nominato, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui si deve procedere alla sua approvazione.



Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Generale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.

Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo – situazione patrimoniale e rendiconto economico – accompagnato dalle relazioni del Presidente della Cassa Edile, del Collegio Sindacale, se nominato, e corredato in ogni caso dei dati statistici analitici congiuntamente richiesti dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma 2 dell'articolo 1 rappresentate nel Comitato di Gestione e da ogni altro allegato tecnico, deve essere inviato alla Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili; deve inoltre essere inviato alle Organizzazioni territoriali di cui agli stessi al comma 2 dell'art. 1, rappresentate nel Comitato di Gestione per presa visione.

Il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'esercizio finanziario cui si riferisce deve essere predisposto dal Comitato di Gestione e sottoposto all'esame e alla valutazione del Consiglio Generale entro tre mesi dall'inizio dell'esercizio.

Il piano previsionale deve essere trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all'articolo 1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione.

ART. 21

#### LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo fra le Organizzazioni territoriali di cui al comma 1 dell'art. 1 su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui al secondo comma del medesimo art. 1.

Dovrà pure operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività per disposizione di legge.

Trascorsi tre mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Perugia.

Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione, dovrà essere devoluto, qualunque causa abbia determinato lo scioglimento della Cassa, a quelle istituzioni aventi



finalità analoghe in favore dei lavoratori edili o a fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni delle Organizzazioni sindacali suddette, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

In caso di disaccordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Perugia, secondo quanto stabilito dal comma precedente, e sentito il parere delle Organizzazioni sindacali predette.

ART. 22

#### LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

Il Comitato di Gestione dovrà obbligatoriamente disporre la regolare tenuta dei seguenti libri amministrativi e contabili:

- a) libro giornale;
- b) libro dei verbali del Comitato di Gestione;
- c) libro dei verbali del Consiglio Generale;
- d) libro unico del lavoro;
- e) libro dei verbali del Collegio Sindacale, se nominato.

Dovranno inoltre tenersi tutte le altre scritture amministrative e contabili necessarie, in relazione all'attività della Cassa.

Ogni componente degli organi di cui all'art. 8 ha diritto di esaminare i libri indicati nel presente articolo.

ART. 23

#### MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Qualunque modifica del presente Statuto deve essere deliberata dalle Associazioni territoriali che hanno sottoscritto lo Statuto medesimo.

ART. 24

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

Le modifiche statutarie adottate entrano in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2012.

Fino all'approvazione del regolamento di cui all'art. 17 restano efficaci le previgenti norme statutarie riguardanti il medesimo oggetto.



Le disposizioni contenute nell'art. 4, compreso il cambio de denominazione da "Cassa Edile di Perugia" a "Cassa Edile dell'Umbria", che recepiscono l'Accordo quadro regionale del 21/3/2012, entreranno in vigore successivamente e previo accordo tra le parti. In ogni caso, anche in mancanza di specifico accordo tra le parti sociali, tali disposizioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2014. Fino ad allora restano efficaci le previgenti norme statutarie in materia.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

